

ALLEGATO "B" AL N.8782/4614 DI REP.

**STATUTO
«FONDAZIONE CAPTA ONLUS»**

Articolo 1

Denominazione e Sede

1.1 A seguito della trasformazione dell' "Associazione gli Ultimi", è costituita ai sensi del vigente Codice Civile, la fondazione denominata "Fondazione Capta Onlus" - di seguito per brevità la "**Fondazione**" - con sede in Vicenza. La Fondazione non ha finalità di lucro ed ai fini fiscali è disciplinata dal D.Lgs 460/97 e successive modifiche o integrazioni.

1.2 L'acronimo Onlus è riportato in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività ed in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

1.3 La Fondazione svolgerà le proprie attività esclusivamente all'interno del territorio della Regione Veneto.

Articolo 2

Durata

2.1 La Fondazione è costituita a tempo indeterminato e si estingue come indicato al successivo articolo 14.

Articolo 3

Scopi e Finalità

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori: (i) dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, (ii) della beneficenza - sia diretta che indiretta -, (iii) dell'istruzione e della formazione nei confronti di soggetti svantaggiati che versano in particolari condizioni di disagio economico, familiare, psico-sociale, relazionale o di emarginazione sociale, (iv) della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

3.2 Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione intende:

(i) svolgere attività finalizzate all'assistenza ed al sostegno sociale, socio-sanitario, psicorelazionale ed educativo in favore di soggetti svantaggiati che versano in particolari condizioni di disagio psico-fisico o di marginalità economico-sociale, con particolare attenzione ai minori, anche allo scopo di prevenire forme di devianza e conflitto. A tal fine, a titolo esemplificativo, la Fondazione intende organizzare e gestire: centri pomeridiani o diurni, case famiglie o di accoglienza, centri giovanili, comunità, campi e centri estivi, sportelli di ascolto e consulenza, servizi educativi domiciliari e di mediazione;

(ii) realizzare attività di assistenza e sostegno psico-relazionale in favore di soggetti svantaggiati che versano in particolari condizioni di disagio psico-fisico o di marginalità economico-sociale, quali, a titolo esemplificativo: corsi e laboratori espressivi, artistici e di teatro, progetti di animazione sociale, percorsi culturali, promozione di reti sociali di assistenza e sostegno;

(iii) effettuare erogazioni gratuite in denaro o in natura, in favore di soggetti svantaggiati che versano in particolari condizioni di disagio psico-fisico o di marginalità economico-sociale o comunque meritevoli di solidarietà sociale;

(iv) effettuare erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, in favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460/1997, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;

- (v) organizzare e realizzare scuole o percorsi di istruzione primaria e secondaria a favore di soggetti svantaggiati che versano in particolari condizioni di disagio psico-fisico o di marginalità economico-sociale o comunque meritevoli di solidarietà sociale;
- (vi) organizzare, promuovere e realizzare corsi di formazione, tutoraggio e supervisione a singoli e gruppi ed ogni altra iniziativa di natura didattica, educativa e formativa a favore di soggetti che versano in particolari condizioni di disagio psico-fisico o di marginalità economico-sociale o comunque meritevoli di solidarietà sociale;
- (vii) svolgere direttamente attività di ricerca di particolare interesse sociale negli ambiti della prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale o del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari in ottemperanza all'art.2 del DPR 20 Marzo 2003 n. 135;

3.3 La Fondazione prevede espressamente:

- (i) l'esclusivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociale;
- (ii) il divieto - durante la vita della Fondazione - di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- (iii) l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- (iv) il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- (v) l'obbligo di redigere il bilancio annuale;
- (vi) l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- (vii) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo Onlus, come stabilito dal precedente articolo 1.2.

Articolo 4

Attività Accessorie e Connesse

4.1 La Fondazione, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni, intende promuovere ogni attività idonea al raggiungimento dei suoi scopi, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) stipulare accordi e collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati che svolgono una attività di utilità sociale o di interesse generale;
- (ii) aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi;
- (iii) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguitamento dei suoi fini;
- (iv) realizzare attività di educazione e di formazione, quali workshop, convegni, corsi e laboratori, in ogni caso nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;
- (v) promuovere la raccolta, diretta o indiretta, occasionale di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti e iniziative di utilità sociale o di interesse generale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente statuto;

- (vi) collaborare con altre organizzazioni senza scopo di lucro impegnate in iniziative di erogazione a favore di soggetti del territorio;
- (vii) acquistare, locare o costruire beni immobili;
- (viii) svolgere ogni altra attività idonea a supportare le attività istituzionali, nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs 460/97.

4.2 La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non quelle accessorie e connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.

Articolo 5 Patrimonio

- 5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- (i) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati in sede di costituzione;
 - (ii) dalle erogazioni dirette e liberalità ricevute, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - (iii) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dalla Stato, da altri enti Pubblici e privati;
 - (iv) da eventuali avanzi di gestione.

5.2 Il patrimonio potrà inoltre essere alimentato con altre donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione.

Articolo 6 Fondo di Gestione

- 6.1 Il Fondo di Gestione della Fondazione è composto da:
- (i) redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio;
 - (ii) eventuali avanzi di gestione non destinati all'incremento del patrimonio;
 - (iii) eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del Patrimonio;
 - (iv) somme derivanti dalle raccolte occasionali di raccolta fondi;
 - (v) contributi ricevuti da enti Pubblici o privati, nazionali o internazionali, non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio.

Articolo 7 Organi

7.1 Sono organi della Fondazione:

- (i) il Consiglio di Amministrazione;
- (ii) il Presidente;
- (iii) il Revisore.

Articolo 8 Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 membri, nominati secondo quanto stabilito dal presente articolo 8.

8.2 All'atto della costituzione della Fondazione vengono nominati a vita i 4 membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente secondo quanto stabilito dal successivo articolo 9.

8.3 Qualora per qualunque ragione dovesse venire meno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri consiglieri hanno l'obbligo alla prima riunione utile di nominare il sostituto.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo provvede a:

- (i) assicurare il conseguimento degli scopi della Fondazione;
- (ii) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- (iii) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- (iv) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello statuto;
- (v) proporre, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- (vi) deliberare la strutturazione amministrativa ed organizzativa della Fondazione, ivi compreso il potere di assumere/licenziare personale e collaboratori; in ogni caso, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 lettera e) del D.Lgs 460/97, non potranno essere corrisposti ai lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche;
- (vii) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
- (viii) nominare e revocare - per giusta causa - il Revisore, determinare i relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione degli stessi, entro i limiti stabiliti dall'articolo 10 comma 6 lettera c) del D.Lgs 460/97;
- (ix) individuare i settori di intervento della Fondazione e delle linee programmatiche della sua azione sociale, nonché definire le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti e disinvestimenti;
- (x) decidere la partecipazione della Fondazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- (xi) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- (xii) eleggere il Presidente;
- (xiii) nominare i membri del Comitato Scientifico;
- (xiv) revocare per giusta causa i propri membri.

8.5 E' facoltà del Consiglio di Amministrazione conferire deleghe particolari ad uno o più Consiglieri. E' sua facoltà approvare regolamenti per disciplinare, ove opportuno e/o necessario, l'attività della Fondazione, con deliberazione assunta con una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei Consiglieri.

Articolo 9 Il Presidente

9.1 A eccezione del primo Presidente che viene nominato in sede di costituzione della Fondazione e rimane in carica per quattro esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo rispetto alla propria nomina, il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, per quattro esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo rispetto alla propria nomina e può essere rieletto.

9.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa.

9.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico.

9.4 Il Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

9.5 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Articolo 10

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogniqualvolta il presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno metà dei consiglieri. Le convocazioni straordinarie devono essere fatte con preavviso di 30 giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

10.2 La convocazione è fatta mediante invio di apposito avviso, almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per la riunione, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza l'avviso potrà essere inviato 48 ore prima del giorno previsto per la riunione. Detto avviso potrà essere inviato a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione - ivi compreso telefax e posta elettronica - che sia idoneo ad assicurarne l'effettivo ricevimento.

10.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

10.4 Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o in assenza di esso, quello del consigliere più anziano.

10.5 Il Presidente, nominando eventualmente un segretario anche esterno al Consiglio, cura la redazione dei verbali da trascrivere su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina e sottoscritti dal Revisore.

Articolo 11

Il Revisore

11.1 Il controllo della gestione della Fondazione deve essere affidato ad un Revisore, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 Esso dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

11.3 Il suo compito è di controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio consuntivo, redigendo una relazione da conservare agli atti.

Articolo 12

Comitato Scientifico

- 12.1 Il Comitato Scientifico è composto da 3 a 9 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, che durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. Il Presidente della Fondazione è membro di diritto del Comitato Scientifico e lo presiede.
- 12.2 Il Comitato Scientifico si riunisce ognqualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.
- 12.3 Il Comitato Scientifico:
- (i) formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
 - (ii) esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - (iii) esprime il parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Articolo 13

Bilancio

- 13.1 L'anno finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 13.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo ed eventualmente, quello preventivo. Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari.
- 13.3 In ogni caso, durante la vita della Fondazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 14

Estinzione della Fondazione

- 14.1 La Fondazione si estingue secondo le modalità previste dall'art. 6 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e dall'art. 27 del Codice Civile.
- 14.2 In caso di scioglimento per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3 , comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa determinazione imposta dalla legge.

Articolo 15

Norma di rinvio

- 15.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed in particolare alle disposizioni del Libro Primo del Codice Civile e del D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche.

F.to: Annamaria Montani
Monia Sartorelli teste
Debora Ferro teste
Monica De Paoli